



Città Metropolitana di Reggio Calabria

**REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI
ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO
SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE IN
HOUSE DELLA CITTA' METROPOLITANA
DI REGGIO CALABRIA**

Articolo 1

Controllo analogo – Oggetto

1. Il presente regolamento:

a) disciplina le attività di vigilanza e di controllo analogo, come definito dall'art. 2 del D.Lgs. 175/2016, esercitate dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria sulle società *in house*, di cui all'art. 4, comma 4 del D.Lgs. 175/2016, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni normative nazionali e comunitarie ed allo scopo di regolamentare la tipologia e le modalità di circolazione delle informazioni tra l'amministrazione metropolitana e gli organi amministrativi di dette società;

b) individua i comportamenti degli organi delle società partecipate *in house*, nei confronti della Città Metropolitana e le diverse competenze degli organi dell'amministrazione metropolitana in un'ottica di governance;

2. Nel caso di "controllo analogo congiunto", come definito dall'art. 2 del D.Lgs. 175/2016 e dall'art. 5, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la Città Metropolitana di Reggio Calabria promuove fra gli enti interessati la definizione di modelli di governance tesi al raggiungimento dei medesimi obiettivi, anche mediante gli strumenti previsti dall'art. 16, comma 2 del D.Lgs. 175/2016;

3. Le disposizioni seguenti disciplinano le modalità del controllo tenuto conto anche delle modifiche introdotte in materia di controlli sulle società partecipate, ai sensi dell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (TUEL);

4. Le finalità connesse alle predette attività consistono nel garantire, in condizioni di trasparenza, economicità e tempestività, la rispondenza dell'azione amministrativa inerente la produzione ed erogazione di servizi di interesse generale ed economico generale e dei servizi strumentali ai principi costituzionali, normativi e statutari, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti della collettività di riferimento, nell'ottica di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico generale;

5. Il controllo analogo, applicato solo alle società che gestiscono servizi *in house providing*, si definisce come attività di vigilanza e controllo analogo a quello svolto istituzionalmente dall'Ente riguardo all'attività dei propri uffici, in virtù della titolarità dei servizi di interesse generale ed economico generale o dei servizi strumentali di competenza e del ruolo di garante nei confronti dell'utenza.

Articolo 2

Finalità

1. Attraverso il presente Regolamento, la Città Metropolitana di Reggio Calabria attua una più efficace azione di indirizzo, vigilanza e controllo nelle società cui partecipa, definendo le regole del controllo analogo, intendendosi per tale una attività di vigilanza e controllo, nei confronti delle partecipate *in house*, analogo a quella svolta istituzionalmente dall'Ente riguardo alle attività dei propri uffici.

2. Rimangono salve tutte le forme di controllo e monitoraggio previste dalle norme di legge, dagli Statuti delle società partecipate, nonché da altri regolamenti metropolitani, fermo restando che il presente regolamento è *lex specialis* rispetto al regolamento sui controlli interni, in quanto disciplinante le forme di controllo analogo sui meri soggetti *in house*.

3. Il controllo analogo tende a garantire la rispondenza dell'azione amministrativa inerente la produzione e l'erogazione dei servizi ai principi costituzionali, normativi e statutari, nell'ottica del perseguimento dell'interesse pubblico generale.

Articolo 3

Obblighi informativi

1. Il modello di governance disciplina le relazioni con gli organi sociali delle società partecipate; esso definisce un organico sistema di programmazione e controllo attraverso il quale la Città Metropolitana di Reggio Calabria può esercitare in modo efficace il proprio ruolo di indirizzo e controllo.

2. La Città Metropolitana di Reggio Calabria assume atti e comportamenti idonei a far recepire le seguenti clausole di governance:

a) L'organo amministrativo (CDA o Amministratore Unico) delle società trasmette alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, ogni anno, il budget per l'esercizio successivo ed il piano di programma pluriennale contenente gli obiettivi strategici, le attività e le dinamiche patrimoniali, economiche e finanziarie;

b) La Città Metropolitana di Reggio Calabria può richiedere la convocazione di un'assemblea dei soci per valutare i documenti di cui al punto precedente, al fine di accertare che gli stessi siano in linea con gli obiettivi dell'Amministrazione;

c) I rappresentanti legali della società partecipata mettono a disposizione dell'Ente, le comunicazioni e gli ordini del giorno dell'organo amministrativo (CDA o Amministratore Unico) e dell'Assemblea dei soci, nonché i relativi verbali entro 5 giorni dalla loro approvazione;

d) La Città Metropolitana di Reggio Calabria può richiedere, in qualunque momento, la convocazione dell'organo amministrativo (CDA o Amministratore Unico) al fine di consultare quest'ultimo in ordine a questioni specifiche;

e) L'organo amministrativo (CDA o Amministratore Unico) della società trasmette alla Città Metropolitana di Reggio Calabria relazioni periodiche sull'andamento della situazione economico-finanziaria e dell'eventuale variazione del piano di programma;

f) I rappresentanti legali della società partecipata trasmettono alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, almeno 15 giorni lavorativi prima della data fissata per la sua approvazione in assemblea, la bozza del bilancio di esercizio. Copia del bilancio approvato deve essere trasmessa alla Città Metropolitana di Reggio Calabria entro 15 giorni dalla sua approvazione;

g) L'organo amministrativo (CDA o Amministratore Unico) illustra l'attuazione degli obiettivi, indicati nel budget e nel piano industriale, nella relazione sulla gestione prevista nell'art. 2428c.c..

3. La società partecipata è tenuta ad individuare e a comunicare alla Città Metropolitana di Reggio Calabria i referenti competenti per le singole attività, al fine di facilitare, con spirito di collaborazione, lo scambio di informazioni e dati nei tempi richiesti dalla Città Metropolitana.

4. I rappresentanti legali della Città Metropolitana di Reggio Calabria o loro delegati, hanno libero accesso ai locali della società e possono richiedere l'accesso alle informazioni sulla gestione, con modalità analoghe a quelle previste dal rapporto gerarchico esercitato all'interno dei propri uffici.

Articolo 4

Modalità generali di attuazione del controllo analogo

1. La Città Metropolitana di Reggio Calabria esercita il controllo analogo sulle proprie società partecipate e, in particolare, per tutti gli atti di gestione straordinaria, assume un potere di direzione, coordinamento e supervisione delle attività societarie.

2. Il controllo analogo si esercita, in via generale, in tre distinte fasi:

a) controllo ex-ante – indirizzo dell'Amministrazione;

b) controllo contestuale – monitoraggio;

c) controllo ex-post – verifica.

3. Il controllo analogo viene svolto nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze stabilite dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56, dallo Statuto della Città Metropolitana di Reggio Calabria, dagli statuti delle società e dal presente regolamento.

4. Il controllo analogo è gestito dallo Staff sul controllo delle società partecipate di cui al successivo art. 14 del presente Regolamento.

Articolo 5

Controllo ex-ante

1. In fase di indirizzo, la Città Metropolitana di Reggio Calabria si esprime attraverso i documenti di

programmazione di cui all'art. 170 del TUEL, tenuto conto anche di eventuali proposte della società partecipata.

2. Nel documento unico di programmazione (DUP) vengono individuati indirizzi e obiettivi gestionali da conseguire nell'arco temporale della programmazione, eventualmente anche attraverso indicatori qualitativi e quantitativi.

3. Il Consiglio metropolitano, con propria deliberazione, può sempre definire ulteriori vincoli ed indirizzi ai quali gli Organi della società si devono attenere e ai quali la gestione della Società si deve conformare.

4. Il Sindaco esercita, nel rispetto degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio, l'attività di indirizzo e controllo sui documenti programmatici della società partecipata.

5. La società, entro il 31 ottobre di ogni anno, presenta il budget economico e finanziario per l'esercizio successivo, il piano pluriennale contenente gli obiettivi di massima sulle attività, il piano degli investimenti, il piano degli acquisti, nonché il piano delle assunzioni, con allegata la dotazione organica, il personale in servizio, la quantificazione dei costi del personale e le politiche di sviluppo ed incentivazione dello stesso, che saranno successivamente sottoposti ad approvazione del Sindaco.

6. Il Sindaco può far richiesta di dati e informazioni integrative e può proporre modifiche degli atti proposti.

Articolo 6 **Controllo contestuale**

1. In fase di monitoraggio, entro i termini previsti per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, di cui all'art. 193 del TUEL, la società presenta una relazione illustrativa sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale, relativa al primo semestre d'esercizio, affinché il Consiglio Metropolitano possa verificare lo stato di attuazione del programma attraverso il controllo della coerenza dei dati con gli obiettivi previsionali.

2. Il Consiglio metropolitano, in caso di squilibrio finanziario e in caso di scostamento rispetto agli obiettivi programmati, ancorchè riferiti al primo semestre, può indicare le azioni necessarie da intraprendere alle quali gli organi amministrativi della società dovranno attenersi.

3. Il controllo contestuale, effettuato con il supporto dello Staff di cui al successivo art. 14 del presente Regolamento, viene attuato attraverso il monitoraggio:

- a) delle relazioni semestrali (15 luglio e 15 gennaio), trasmesse dalle società, nelle quali viene illustrato lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget e vengono rilevate ed analizzate le eventuali cause degli scostamenti rispetto al budget, nonché le azioni correttive da adottare;
- b) delle relazioni semestrali (15 luglio e 15 gennaio), trasmesse dalle società, sull'andamento della situazione economico-finanziaria e patrimoniale riferita al semestre antecedente.

4. Lo Staff sul controllo delle partecipate, qualora ritenga le relazioni di cui sopra non esaustive, può chiedere alle società documentazioni integrative tese a fornire ulteriori dettagli sull'andamento dei singoli servizi e, in carenza, provvedere mediante controlli ispettivi.

5. Lo Staff sul controllo delle partecipate può fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria delle società, in analogia a quanto disposto dall'art. 147-quinquies e dall'art. 153, comma 4, del TUEL. Lo stesso può provvedere alla modifica degli schemi tipo degli eventuali contratti con l'utenza.

6. La reportistica di cui ai commi precedenti sarà oggetto di valutazione da parte dello Staff sul controllo delle partecipate per essere poi sottoposta al Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Articolo 7 **Controllo ex-post**

1. In fase di approvazione del rendiconto della gestione, nei termini indicati dall'art. 151, commi da 5 a 8 e dall'art. 227 e seguenti del TUEL, il Consiglio metropolitano dà atto dei risultati raggiunti e del conseguimento degli obiettivi da parte delle società partecipate.

2. Anche in questa fase del controllo, il Consiglio metropolitano può, sulla base dei risultati raggiunti,

fornire indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

Articolo 8

Obblighi delle società partecipate

1. L'organo amministrativo (CDA o Amministratore Unico) delle società partecipate, al fine di garantire che le attività di queste ultime si sviluppino in maniera armonica e coordinata con l'azione amministrativa della Città Metropolitana di Reggio Calabria, è tenuto a:
 - a) conformarsi agli indirizzi strategici impartiti dagli organi di Governo della Città Metropolitana di Reggio Calabria;
 - b) uniformare la propria condotta alle direttive di coordinamento gestionale e ai rilievi formulati dallo Staff sul controllo delle partecipate, assicurando la tempestiva adozione delle misure correttive indicate dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari, al rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica e per garantire la regolarità, l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi e attività gestiti.
2. In caso di inadempimento agli obblighi previsti dal comma precedente, si applicano le misure di cui al successivo art. 21 del presente Regolamento.

Articolo 9

Attuazione del controllo analogo

1. Il controllo analogo si articola in quattro tipologie:
 - 1) Controllo societario;
 - 2) Controllo economico, finanziario e patrimoniale;
 - 3) Controllo di efficienza/efficacia sulla qualità dei servizi;
 - 4) Controllo sulla gestione.
2. Le diverse tipologie di controllo analogo sono esercitate attraverso gli organi della Città Metropolitana di Reggio Calabria e lo Staff sul controllo delle partecipate di cui al successivo art. 14 del presente Regolamento.
3. Per l'attuazione del controllo analogo, e per ciascuna delle singole fasi di cui all'art. 3, comma 2, del presente regolamento, le società trasmettono allo Staff sul controllo delle partecipate tutta la documentazione utile alle finalità di cui al presente Regolamento.

Articolo 10

Controllo societario

1. Il Controllo viene esercitato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, preliminarmente, nella fase di approvazione dello Statuto e dei suoi aggiornamenti e comunque nell'esercizio delle attribuzioni di indirizzo e controllo propri del Consiglio metropolitano.
2. Appartengono al controllo societario di competenza del Consiglio metropolitano:
 - a) l'analisi della mission delle società partecipate e delle operazioni straordinarie (quali, ad esempio, liquidazione, fusione, scissione, accordi strategici);
 - b) la valutazione di carattere strategico sulle risultanze dell'attività di monitoraggio;
 - c) l'esame delle proposte di modalità di gestione dei servizi;
 - d) le determinazioni conseguenti all'analisi del referto relativo alle attività di controllo.

Articolo 11

Controllo economico, finanziario e patrimoniale

1. Il controllo economico finanziario e patrimoniale tende a indirizzare l'attività delle società partecipate verso il perseguimento dell'interesse pubblico garantendo una gestione efficiente, efficace ed economica, che rappresenti per la Città Metropolitana di Reggio Calabria la soluzione più vantaggiosa rispetto a quella rinvenibile dal libero mercato.
2. Il controllo economico finanziario e patrimoniale viene attuato attraverso il monitoraggio:
 - a) Preventivo, nella fase di programmazione annuale e pluriennale del budget;

- b) Contestuale, con l'analisi di report periodici sullo stato di utilizzazione del budget;
 - c) Consuntivo, con l'analisi dei bilanci di esercizio.
3. Al fine di consentire l'attività di controllo di cui al presente articolo, le società trasmettono allo Staff sul controllo delle partecipate:
- a) un report economico suddiviso per centri di costo analitici (settori di attività) – a cadenza trimestrale;
 - b) un report sui flussi di liquidità – a cadenza trimestrale;
 - c) un report sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati, contenente gli indicatori e la relativa relazione illustrativa – a cadenza semestrale;
 - d) un report tecnico-gestionale – a cadenza semestrale – comprendente l'elenco aggregato degli acquisti di beni, servizi e lavori, indicando le modalità di individuazione dei fornitori e degli esecutori di lavori, nonché i principali atti di gestione del personale.
4. All'uopo lo Staff sul controllo delle partecipate fornirà al Dirigente responsabile del servizio finanziario dell'Ente i dati e i documenti necessari all'espletamento delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge.

Articolo 12

Controllo di efficienza, efficacia sulla qualità dei servizi prestati/erogati

Il controllo sull'efficienza ed efficacia, teso a misurare la qualità dei servizi prestati/erogati, viene effettuato nelle diverse fasi del controllo analogo.

1. Nella fase preventiva il controllo si esplica in sede di definizione dei contratti di servizio e mediante l'analisi dei piani industriali.
2. Nella fase contestuale il monitoraggio viene effettuato attraverso l'analisi dei reclami e disservizi – a cadenza semestrale.
3. Nella fase a consuntivo il controllo è effettuato attraverso:
 - a) l'analisi di customer satisfaction – a cadenza almeno annuale;
 - b) l'analisi degli indicatori relativi ai servizi erogati in base ai contratti di servizio – a cadenza annuale;
 - c) qualsiasi altra documentazione si renda necessaria.

Articolo 13

Controllo sulla gestione

1. Fermo restando quanto prescritto dall'art. 6, commi 2, 4 e 5 del D.Lgs. 175/2016, il controllo sulla gestione si esplica attraverso la predisposizione da parte delle società di schemi e regolamenti in materia di politiche di reclutamento del personale, affidamento di incarichi e quant'altro previsto dalla normativa vigente.
2. Nel rispetto delle modalità previste per legge e dallo Statuto, le società adottano gli atti di straordinaria gestione previa condivisione con il Sindaco, che si rapporta con lo Staff sul controllo delle partecipate di cui al successivo art. 14 del presente regolamento e, segnatamente:
 - a) le assunzioni di personale a qualsivoglia titolo e per qualsivoglia importo;
 - b) gli incarichi a terzi per qualsivoglia prestazione intellettuale professionale per importi superiori ad euro 10.000,00 (iva incl.) per singola prestazione;
 - c) contratti di appalto di lavori o di acquisto di beni e servizi per importi superiori ad euro 200.000,00 (iva incl.);
 - d) locazioni di beni immobili di durata superiore ad anni quattro;
 - e) ogni decisione relativa alle modalità di gestione ed erogazione dei servizi affidati, fermo restando i vincoli imposti dai relativi contratti di servizio;
 - f) ogni altra operazione che non sia riconducibile alla ordinaria gestione della società.
3. Nei casi in cui sulle materie precedentemente elencate e su ogni altro atto di straordinaria gestione non ci sia stata la condivisione di cui al precedente comma 2, il Sindaco può chiedere, con istanza motivata, l'annullamento delle decisioni societarie entro trenta giorni dalla notizia delle stesse, fatti salvi gli effetti

giuridici già prodotti e le relative responsabilità amministrative, contabili e patrimoniali.

4. Lo staff sul controllo delle partecipate può richiedere atti e documentazione utili alle finalità del controllo.

Articolo 14

Struttura preposta al controllo analogo – Funzioni dello Staff sul controllo della partecipate

1. Lo Staff sul controllo delle società partecipate è composto da:

- Dirigente responsabile del servizio finanziario;
- Dirigente responsabile del Servizio partecipate/controllo analogo Società Partecipate (qualora non coincidesse con il Dirigente del settore finanziario);
- Responsabile del Servizio partecipate/ controllo analogo Società Partecipate;
- Responsabile dell'Ufficio partecipate/ controllo analogo Società Partecipate.

Lo Staff, secondo necessità, potrà essere integrato, di volta in volta, con il Dirigente cui fa capo ratione materiae l'affidamento/contratto di servizio.

2. Lo Staff sul controllo delle partecipate è la struttura preposta all'esercizio del controllo analogo e, quindi, all'espletamento dell'attività di cui al presente regolamento, ove non attribuito agli organi dell'Ente.

3. Lo Staff costituisce il punto di raccordo tra l'Amministrazione e gli organi societari, nonché tra le Aree della Città Metropolitana di Reggio Calabria che gestiscono gli affidamenti dei servizi alle società partecipate e gli organi gestionali delle predette società, fermo restando la competenza di ciascun Dirigente dell'Ente rispetto al monitoraggio e al controllo dei contratti di servizio relativi alla struttura di cui sono responsabili.

4. Lo Staff cura i rapporti con le società, verifica e sollecita l'invio della documentazione e delle attività previste dal presente Regolamento e presiede al controllo sulla corretta applicazione delle norme vigenti in materia societaria.

5. Lo Staff assicura supporto giuridico-amministrativo agli organi dell'Ente nell'individuare gli obiettivi gestionali a cui devono tendere le società partecipate, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra la Città Metropolitana e le società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi.

6. Lo Staff è coinvolto dagli organi della Città Metropolitana di Reggio Calabria anche per le decisioni inerenti l'acquisizione, il mantenimento e la dismissione degli organismi partecipati, anche con riferimento agli adempimenti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs.175/2016.

7. Lo Staff, inoltre, cura la tenuta e la raccolta di tutti gli statuti, regolamenti, contratti di servizio e reportistica inerenti le società.

8. Lo Staff trasmette rapporti periodici informativi al Dirigente del Servizio finanziario e quest'ultimo, ove rilevante, informa il Sindaco ed al Consiglio metropolitano. I report analizzano gli eventuali scostamenti ed individuano le opportune azioni correttive, anche al fine del rispetto da parte delle società partecipate delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

Articolo 15

Indirizzi programmatici ed esercizio delle funzioni di controllo nei confronti delle società partecipate

1. In relazione alla specificità degli atti societari, agli organi metropolitani competono le seguenti funzioni:

a) Consiglio Metropolitano

Il Consiglio metropolitano, oltre alle competenze individuate espressamente dalla legge e dallo Statuto, esprime le proprie funzioni mediante l'approvazione di deliberazioni in materia di indirizzo e di controllo sulle società partecipate, l'approvazione del Bilancio Consolidato e la presa d'atto del Rapporto annuale sulle Società partecipate.

b) Il Sindaco:

- Assegna allo Staff le azioni di controllo contenute nel PEG dell'Ente relative alle società;

- Nella sua qualità di legale rappresentante della Città metropolitana di Reggio Calabria partecipa direttamente o tramite suo delegato all'assemblea delle società partecipate ed esprime il proprio voto sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio;
- Nomina con proprio decreto gli amministratori.

Articolo 16

Rappresentanti della Città Metropolitana nell'organo di amministrazione (CDA o Amministratore Unico) delle società partecipate ed insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità

1. I rappresentanti della Città metropolitana di Reggio Calabria nell'organo di amministrazione (CDA o Amministratore Unico) delle società partecipate si attengono ed agiscono nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e dichiarano, all'atto della nomina, di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità e/o inconferibilità previste dalla normativa vigente, D.Lgs. n. 39/2013 e dal Codice di Comportamento dell'Ente.

Articolo 17

Obblighi specifici delle società partecipate

1. Le società, nei propri documenti di programmazione, si conformano agli indirizzi generali fissati dal Consiglio Metropolitan.
2. Le società partecipate dovranno garantire l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge nelle specifiche materie:
 - Affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi;
 - Assunzioni di personale;
 - Affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza;
 - Diritto di accesso agli atti della società partecipata, trasparenza e anticorruzione.
4. Le informazioni trasmesse all'Ente ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento e la Relazione sulla gestione allegata al bilancio d'esercizio contengono specifici riscontri rispetto all'osservanza degli obblighi evidenziati nei commi precedenti.

Articolo 18

Collaborazione richiesta alle società partecipate

1. Le società partecipate assicurano alla Città metropolitana di Reggio Calabria le informazioni dovute in base a disposizioni di legge, di statuto e del presente regolamento, come evidenziato negli articoli precedenti, e quant'altro necessario affinché possa essere consentita l'esecuzione da parte della Città metropolitana di Reggio Calabria del controllo analogo.
2. In particolare le società partecipate assicurano:
 - a) lo svolgimento delle attività affidate mediante contratto di servizio nel rispetto dei principi e delle norme di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità previste per gli enti locali;
 - b) l'accesso ai documenti nel rispetto delle leggi vigenti;
 - c) la fornitura di notizie, informazioni, atti e ogni documentazione relativa alle proprie attività;
 - d) la partecipazione, quando invitate, alle riunioni dello Staff sul controllo delle partecipate e alle convocazioni degli organi dell'ente.

Articolo 19

Collaborazione richiesta al Collegio Sindacale e al Revisore legale dei conti delle società partecipate

1. Ai fini dell'attuazione del controllo analogo, la Città metropolitana di Reggio Calabria può avvalersi anche delle relazioni e attestazioni dei Collegi sindacali e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti delle società partecipate, consultabili anche mediante audizione, in merito alle competenze loro delegate dalle norme di legge e dal codice civile e dagli statuti.

Articolo 20

Tempi di riscontro delle richieste

1. Qualora per la propria attività l'Ufficio deputato al controllo analogo delle società partecipate inhouse richieda documenti o specifiche integrazioni rispetto a quanto disponibile, le stesse devono darne riscontro entro la seguente tempistica:
 - a) entro 5 (cinque) giorni lavorativi per le richieste semplici;
 - b) entro 15 (quindici) giorni lavorativi per la presentazione di atti che richiedono elaborazioni complesse.
2. A fronte di specifiche esigenze, resta ferma la facoltà della Città metropolitana di Reggio Calabria di richiedere la documentazione di cui ai precedenti punti con tempistiche abbreviate.

Articolo 21

Sanzioni

1. In caso di gravi e/o reiterate violazioni da parte delle società partecipate degli indirizzi e/o dei pareri vincolanti impartiti dalla Città Metropolitana o di omissioni degli obblighi previsti dalla legge o dal presente regolamento, l'organo di amministrazione può essere rimosso dall'incarico con provvedimento motivato del Presidente.

Articolo 22

Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio della relativa deliberazione di approvazione.
2. Le società partecipate in house della Città metropolitana di Reggio Calabria adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente regolamento, la cui entrata in vigore determina, in ogni caso, l'inapplicabilità di eventuali previsioni statutarie e regolamentari societarie in contrasto con lo stesso.